

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BALDINELLI

Seduta del 26/05/2026

FATTO

Con il ricorso il cliente afferma quanto segue:

- di essere titolare di una carta di credito dell'intermediario;
- di aver scoperto di essere stato segnalato negativamente nei SIC;
- di aver chiesto all'intermediario la rettifica / cancellazione dei dati;
- l'intermediario ha risposto affermando di aver chiesto la rettifica, mentre non era possibile effettuare la cancellazione della segnalazione di revoca della carta;
- sono decorsi oltre 24 mesi dalla revoca, avvenuta a giugno 2023 ed ancora visibile a dicembre 2025, inoltre non sono stati cancellati i pregressi ritardi.

Per tutte le ragioni sopra esposte, il cliente chiede la cancellazione delle segnalazioni di cattivo pagatore effettuate dall'ente segnalatore nei SIC (Centrale Rischi Creditizi).

Con le controdeduzioni, l'intermediario afferma quanto segue:

- i sistemi creditizi registravano il mancato pagamento degli importi dovuti per gli estratti conto riferiti alle mensilità di marzo, aprile, maggio 2023;

- stante il protrarsi del ritardo e dello stato di morosità, in data 23.06.2023, provvedeva alla revoca della carta;
- il cliente veniva preavvisato del rischio di revoca della carta e delle relative conseguenze pregiudizievoli, tra cui la segnalazione presso la Centrale d'Allarme Interbancaria (C.A.I.) ed ai Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC);
- incaricava una società per il recupero del credito;
- concordava con la società il pagamento per il saldo dell'esposizione debitoria presente sulla carta, che veniva sanata nel mese di Gennaio 2025;
- le segnalazioni ad oggi visibili sia in Crif Spa sia in Experian Italia Spa, sono afferenti esclusivamente alla revoca per morosità della carta ed al rientro in bonis del rapporto.

Per tutte le ragioni sopra esposte, l'intermediario chiede all'Arbitro di rigettare il ricorso in quanto infondato.

Con le repliche il cliente afferma quanto segue:

- l'intermediario non fornisce alcuna prova della data di prima iscrizione nei SIC, né fornisce alcuna prova sulla data esatta in cui avrebbe reso visibili le segnalazioni in contestazione agli altri partecipanti ai SIC;
- i ritardi risultano ancora visibili.

Con le controrepliche, l'intermediario afferma di aver già provveduto a rettificare le segnalazioni pregiudizievoli presso i SIC in relazione ai ritardi di pagamento.

DIRITTO

Il cliente lamenta l'illegittimità delle segnalazioni disposte dall'intermediario in CRIF e EXPERIAN. Per tale ragione, domanda la cancellazione delle stesse. Le segnalazioni contestate traggono origine da una carta di credito, sottoscritta dalle parti in data 08.06.2022, e che risulta essere estinta. In proposito, il cliente produce in atti apposite visure:

- la visura CRIF è aggiornata al 31.03.2025 (riferita ad un arco temporale di 24 mesi, ovvero 03.2025 – 03.2023). Dall'analisi della visura emerge quanto segue:
 - non risultano indicati ritardi;
 - al 06/2023 viene indicata la lettera "R" ossia revoca per morosità;
 - al 03/2025 viene indicata la lettera "U" ossia risanamento della posizione;
- la visura Experian è aggiornata al 02.2025 (periodo di visibilità pari a 24 mesi, ovvero 02/2025 – 02/2023). Dall'analisi della visura, emerge quanto segue:
 - il dato riportato indica l'estinzione del rapporto;
 - il pagamento risulta regolarizzato.

L'intermediario afferma che le segnalazioni visibili sono afferenti esclusivamente alla revoca per morosità della carta ed al rientro in bonis del rapporto.

Al riguardo si rammenta che l'art. 6 dell'Allegato 2 del Codice di deontologia e di buona condotta dei SIC prevede al secondo comma che "Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate in un SIC fino a:

a) dodici mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi non superiori a due rate o mesi;

b) ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi”.

Il quinto comma della norma, invece, sancisce che “Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservate nel SIC non oltre trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, e comunque, anche in quest’ultimo caso, al massimo fino a sessanta mesi dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto”.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1 lettera b) del Codice di deontologia e di buona condotta dei SIC con regolarizzazione degli inadempimenti si intende “l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie inadempite (derivanti sia da un mancato pagamento, sia da un ritardo), senza perdite o residui anche a titolo di interessi e spese o comunque a seguito di vicende estintive diverse dall’adempimento, in particolare a seguito di transazioni o concordati”.

I Collegi ABF, pertanto, ritengono uniformemente che, in caso di integrale ripianamento del debito, le informazioni creditizie di tipo negativo debbano essere conservate nei SIC fino a “ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi”.

Nel caso di specie, il debito è stato ripianato integralmente in data 01/2025, senza alcuna transazione e/o accordo a saldo e stralcio. Dalla data del ripianamento del debito, pertanto, decorre il termine di 24 mesi per la conservazione delle segnalazioni negative.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE